

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

- favorevole
 non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
 Affari amministrativi e contabili
 Interventi nel Parco
 Pianificazione territoriale
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Ufficio Pianificazione Territoriale

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla Legge
regionale 21 marzo 2000 n. 39 e di pronuncia di valutazione di incidenza di cui al
Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

n. 12 del 09 aprile 2025

Richiedente: Tonacci Natalino

Comune: Seravezza (LU)

Oggetto: Taglio di manutenzione in loc. Ghifata

Il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione Territoriale

In riferimento alla comunicazione dell'Unione di Comuni
Alta Versilia pervenuta al Parco in data 04.02.2025 al n. 628,
con la quale si trasmetteva l'istanza relativa a un taglio di
manutenzione in loc. Ghifata, Comune di Seravezza;

Preso atto che l'intervento ricade all'interno dell'area parco
in "Zona B1 Riserva generale orientata a prevalente carattere
naturalistico", come identificata dal Piano per il Parco delle
Alpi Apuane approvato con Deliberazione del Consiglio
direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché
all'interno della ZSC IT5120014 Monte Corchia – Le Panie e
della ZPS IT5120015 Praterie primarie e secondarie delle
Apuane;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione
dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi
Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010";

Vista la DGR 16 giugno 2008, n. 454 inerente "D.M.
17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del
Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e
zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione" con la quale
sono state approvate misure di conservazione valide per tutte le
ZPS e per ciascuna delle tipologie ambientali nelle quali sono
state ripartite;

Visto il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successivi recepimenti regionali;

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "*Legge forestale della Toscana*";

Verificata la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché ai contenuti del documento "Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

Visto il format istanza screening, redatta dal richiedente, allegata alla domanda pervenuta in data 04.02.2025 al n. 628, nel quale si dichiara di rispettare le seguenti Condizioni d'Obbligo: CO_GEN_01; CO_GEN_02; CO_GEN_04; CO_FOR_1; CO_FOR_4; CO_FOR_9; CO_FOR_17;

Visto il parere obbligatorio e favorevole formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla Osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, espresso nella riunione del 08.04.2025;

Vista l'attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, pari a € 40,00, per quanto disposto dalla L.R. n. 30 del 2015, effettuato in data 08.01.2025;

DETERMINA

di rilasciare al Sig. **Tonacci Natalino** residente a Stazzema il **Nulla Osta** ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 comprensivo dell'**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 nonché della **Pronuncia di Valutazione di Incidenza** di cui alla Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente al taglio di manutenzione in loc. Ghifata, nel Comune di Seravezza (Lu) (foglio 9 mappali 180 e 195) come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco il 04.02.2025 al n. 628, con le seguenti condizioni e prescrizioni:

1. *per motivi di sicurezza l'intervento può essere effettuato in tutti i periodi dell'anno;*
2. *per tutta la durata delle operazioni di taglio deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile, un cartello di cantiere, delle dimensioni minime 40 per 50 centimetri, riportante l'indicazione del tipo di intervento, della proprietà, del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento.*

Modalità di esecuzione del taglio:

1. L'intervento dovrà essere effettuato evitando danni significativi alle altre piante presenti nelle vicinanze. Il taglio deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile, in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse.
2. Nel corso delle operazioni il materiale di risulta non dovrà creare ostruzioni al regolare deflusso delle acque sul terreno, né costituire pericolo per lo sviluppo o la propagazione d'incendi boschivi.

di stabilire alla data del 31.12.2025 il termine ultimo di validità del presente Nulla Osta;

di trasmettere il presente atto all'Unione dei Comuni di competenza;

di inserire il presente atto sul SIGAF di ARTEA;

di dare atto che il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento.

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

determina altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

Responsabile dell'Ufficio Pianificazione Territoriale

dott. ssa Isabella Ronchieri